



ZINCATURA PADANA S.p.A.

l'acciaio nel rispetto dell'ambiente

CONDIZIONI DI VENDITA

ACCORDI PRELIMINARI

I produttori di carpenteria dovranno sottoporre alle aziende di zincatura a caldo i progetti di nuovi manufatti, per i quali è previsto il trattamento di zincatura a caldo, al fine di verificare se questi siano perfettamente compatibili con il processo di zincatura a caldo. Le aziende di zincatura dovranno verificare se sono state correttamente previste le forature per il deflusso di liquidi, vapori, scorie e zinco fuso durante le varie fasi del processo di lavorazione.

L'azienda di zincatura potrà concedere eventuali deroghe solo quando queste possano avere come conseguenza un lieve decadimento della qualità generale mentre non sarà mai possibile derogare alle predisposizioni necessarie quando queste possano avere influenza sulla sicurezza dei lavoratori addetti alle fasi produttive della zincatura.

L'accettazione di eventuali difettosità della zincatura, conseguenti a predisposizioni non corrette, dovrà essere esplicitamente ed anticipatamente sottoscritta dal produttore dei manufatti da sottoporre al trattamento di zincatura previa segnalazione circostanziata alla zincheria su possibili difformità costruttive.

PROGETTAZIONE

I manufatti in carpenteria metallica da sottoporre al trattamento di zincatura a caldo dovranno essere preferibilmente progettati secondo quanto previsto dalla norma UNI-EN-ISO 14713 (chiedetene copia e/o informazioni circa i contenuti della stessa ai ns. responsabili tecnici).

Durante le fasi di preparazione dei manufatti da zincare è possibile che in zincheria venga rilevato che le predisposizioni siano state eseguite non a regola d'arte o siano del tutto assenti. In tal caso i prodotti non potranno essere sottoposti alla lavorazione prima dell'intervento che li renda idonei. La zincheria ha l'obbligo di comunicare con ogni mezzo al committente la non conformità rilevata; quest'ultimo dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro dei materiali non conformi, al loro adeguamento ed alla riconsegna alla zincheria. Previo accordo tra le parti, lo zincatore potrà consentire che le modifiche vengano effettuate presso la zincheria stessa o potrà far eseguire da proprio personale le modifiche necessarie. Il committente sarà in ogni caso responsabile per le eventuali variazioni strutturali che potrebbero derivare dalle modifiche necessarie all'esecuzione della zincatura, anche in questo caso saranno addebitati i costi di intervento.

RESPONSABILITA'

Il committente, all'atto stesso della consegna dei materiali da zincare all'azienda che effettuerà tale lavorazione, garantisce tacitamente che tutti i singoli manufatti rispondano ai requisiti previsti dalle presenti condizioni generali di fornitura ed agli accordi definiti con lo zincatore. Lo zincheria non può effettuare un controllo metodico e capillare di tutti i particolari che vengono sottoposti al processo di zincatura per cui, deve ritenere, fino a prova contraria, che i manufatti affidatigli per la zincatura siano conformi a quanto previsto.

La zincheria non potrà quindi essere responsabile di eventuali difettosità della lavorazione di zincatura imputabile a insufficiente o mancata predisposizione dei manufatti al trattamento zincatura.

ORDINE

I rapporti di lavoro, tra aziende di due diversi comparti, regolati da ordine aperto devono essere disciplinati da apposito ordine di fornitura sottoscritto dai soggetti interessati. I punti principali da definire in un ordine sono: prezzo, quantità, norme di riferimento e di collaudo, termine di consegna alla zincatura, termine di ritiro, condizioni e modalità di pagamento, penali. Per tutto quanto non espressamente previsto dall'ordine sarà valido quanto previsto dalle presenti condizioni generali di fornitura, dagli usi e consuetudini e dalle Leggi vigenti.

PREZZO

Il prezzo della zincatura normalmente varia in funzione della tipologia dei manufatti da lavorare ed è essenzialmente in funzione degli spessori dell'acciaio, delle dimensioni dei manufatti e dell'entità dei lotti. Le parti contraenti possono definire il prezzo per ogni tipo di prodotti, per famiglie di prodotti, per lotti ben individuati o altri accordi tra le parti.

Il prezzo della zincatura a caldo è espresso in € per tonnellata di prodotto zincato. Per accordo tra le parti sarà possibile adottare anche diversi riferimenti come, ad esempio € per cadauno, € per lotto ecc..

Qualora il prezzo non sia indicato nell'ordine o in assenza dell'ordine il prezzo sarà quello comunemente applicato dalla zincheria, a cui è stato affidato il lavoro, per prodotti analoghi alla propria clientela.

Validità del prezzo

Il prezzo concordato, indicato nell'ordine e/o nella conferma d'ordine, resterà fisso ed invariabile per tutto il periodo previsto dall'ordine e nel rispetto delle quantità indicative in esso definite. Qualora nel periodo previsto le quantità dovessero risultare inferiori a quelle ipotizzate di oltre il 20%, lo zincatore potrà applicare un indennizzo, con incremento del prezzo pattuito sino ad un massimo del 5%, sulla quantità effettivamente lavorata. Nel caso in cui, entro il periodo previsto dall'ordine, le quantità dovessero superare quelle preventivate di oltre il 20%, lo zincatore potrà decidere se continuare ad applicare lo stesso prezzo già concordato o se rinegoziarlo per le sole quantità eccedenti.

Applicazione del prezzo

Il prezzo della zincatura, quando espresso in funzione del peso, va inteso sempre ed esclusivamente per computo della quantità a zincatura avvenuta. Il peso indicato nei documenti di consegna e di fatturazione sarà quello rilevato alla pesa per merci già zincate. Eventuali contestazioni per differenza del peso superiore alle tolleranze di Legge dovranno essere annotate sul documento di consegna e comprovate dal tagliando di pesata effettuata su pesa pubblica.

Termini di approntamento e consegna

L'ordine dovrà indicare con chiarezza le quantità previste ed i termini di consegna alla zincatura dei materiali da lavorare ed i giorni lavorativi previsti per l'effettuazione della lavorazione e, quindi, dell'approntamento al collaudo e/o consegna degli stessi. L'ordine potrà prevedere penali a carico della zincatura per il mancato rispetto dei termini pattuiti. Salvo diverso accordo sottoscritto dalle parti, la penale non potrà mai superare il 10% del valore della lavorazione eseguita salvo gli eventuali maggiori oneri che il costruttore dovrà



ZINCATURA PADANA S.p.A.

l'acciaio nel rispetto dell'ambiente

dimostrare di aver sostenuto e che avrà avuto cura di elencare dettagliatamente nell'ordine di lavorazione. Nel caso in cui il ritardo della consegna dei materiali zincati superi i 10 giorni previsti nell'ordine, il committente ha la facoltà, oltre all'applicazione delle penali, di annullare l'ordine e provvedere al ritiro dei materiali. Nel caso di resa delle merci a carico del committente, la data di consegna sarà quella in cui la zincheria darà comunicazione scritta al committente di merce pronta al ritiro o, in mancanza, il termine di consegna sarà quello solitamente praticato dalla zincatura per lavorazioni di analoghe tipologie di materiale.

Termini di ritiro

Quando il ritiro avviene a cura del committente, l'ordine dovrà indicare il termine entro il quale tale operazione dovrà avvenire dall'avvenuta notifica scritta o telefonica della zincheria al committente di merce pronta al ritiro. In mancanza di tale indicazione il termine è da intendersi di cinque giornate lavorative escluse quella in cui avviene la notifica. Decorso tale termine la zincheria potrà applicare una penale pari all' 1% a settimana intera del valore della lavorazione eseguita quale indennizzo per l'occupazione delle aree di deposito delle merci. Decorso infruttuosamente il termine di ritiro delle merci, la zincheria potrà emettere la fattura per il corrispettivo della lavorazione eseguita e da tale momento decorreranno anche i termini di pagamento pattuiti. Decorsi cinque mesi solari dalla data di notifica di merce pronta al ritiro senza che il committente vi abbia provveduto, la zincheria potrà vendere, in danno al committente, le merci non ritirate al prezzo di rottame o quello di miglior realizzo. La zincheria potrà trattenere, in compensazione del suo credito, le somme realizzate dalla vendita delle merci.

Cause di forza maggiore

Tutti i termini consegna, approntamento, ritiro e/o spedizione dovranno considerarsi sospesi, e quindi non computabili ai fini dei termini contrattuali, se dovessero sopraggiungere cause di forza maggiore. In particolare saranno considerate cause di forza maggiore eventi socio politici, disastri naturali, scioperi di categorie influenti con l'attività in oggetto, interruzione dell'energia elettrica, gravi incidenti o danni agli impianti di produzione la cui entità sia tale da impedire, di fatto, il normale svolgersi dell'attività produttiva. La parte che dovesse trovarsi in simili condizioni dovrà, nei limiti del possibile, darne immediata comunicazione all'altra parte. Qualora la causa di forza maggiore, e con essa l'impossibilità a rispettare i termini di approntamento e/o consegna contrattuale, venga invocata dalla zincheria, il committente sarà libero, a suo insindacabile giudizio, di decidere se ritirare le proprie merci, anche non lavorate, destinandole nella maniera che riterrà più opportuno o se attendere la risoluzione delle circostanze intervenute; in tal caso nessuna delle parti potrà considerare l'altra inadempiente ai termini contrattuali.